

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI

Febbraio 2020

Approfondimento su: Donazioni in natura a favore degli enti del Terzo settore

Sab.15*

Iva

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Fattura cumulativa

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

Registrazione

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

*Dom.16**

Imposte dirette - Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

INPS Gestione separata

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Lettera d'intento Comunicazione

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

Imposta sugli intrattenimenti - versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

*Sab.29**

Imposta di registro contratti di locazione

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

*Sab.29**

Iva

Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Flusso UniEmens

Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

** L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.*

Donazioni in natura a favore degli enti del Terzo settore

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 24, del 30 gennaio 2020 il decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 novembre 2019 con il quale vengono individuate le tipologie di beni in natura che danno diritto alla detrazione dell'imposta o alla deduzione della base imponibile ai fini Irpef.

Completa operatività e definizione delle agevolazioni per le erogazioni in denaro e in natura, disposte con l'articolo 83 del Dlgs n. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Tale articolo, al comma 1, prevede la detrazione dall'imposta lorda sulle persone fisiche di un importo pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali, elevato al 35% se il destinatario è un'organizzazione di volontariato; il successivo comma 2 stabilisce la deducibilità dal reddito complessivo dell'erogatore, nel limite del 10%, del reddito complessivo dichiarato, delle erogazioni liberali in denaro o in natura in favore degli enti del Terzo settore non commerciali, da persone fisiche, enti e società.

Con il decreto in esame vengono individuate le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione o alla deduzione e stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni che possono formare oggetto delle erogazioni liberali in natura. Quest'ultime, specifica il documento, devono essere destinate agli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali, con esclusione delle imprese sociali costituite in forma di società, e utilizzate da tali enti per lo svolgimento dell'attività statutaria con esclusive finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto specifica che nel periodo transitorio, cioè fino al periodo d'imposta in cui interviene l'autorizzazione della Commissione europea prevista dall'articolo 101, comma 10 del Cts e comunque fino al periodo d'imposta di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, se successivo all'autorizzazione, possono essere destinatarie delle erogazioni anche le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri, purché utilizzino i beni ricevuti in conformità alle proprie finalità statutarie.

Per quanto riguarda la valorizzazione dei beni che costituiscono le erogazioni liberali in natura, l'articolo 3 del decreto prevede che l'ammontare della detrazione o della deduzione spettante venga quantificato in base al valore normale del bene donato stabilito dall'articolo 9 del Tuir e, nel caso sia un bene strumentale, l'ammontare della detrazione o deduzione sarà determinato con riferimento al residuo valore fiscale al momento del trasferimento. Se invece, riguarda un bene prodotto o scambiato da parte dell'impresa rileva il minor valore tra quello "normale" del bene e quello attribuito alle rimanenze. In entrambi i casi si tratta di valori facilmente rilevabili dalle scritture contabili.

Nel caso in cui la cessione riguardi beni diversi da quelli sopra descritti e il valore della cessione sia superiore a 30mila euro o se non sia possibile desumere il valore dei beni sulla base di criteri oggettivi il donatore dovrà presentare una perizia giurata, datata non anteriormente a 90 giorni dal trasferimento del bene, nella quale sia attestato il valore dei beni donati.

Infine, riguardo alla documentazione, la donazione deve risultare da un atto sottoscritto contenente la dichiarazione del donatore nel quale risulti la descrizione analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori, e la dichiarazione del destinatario nella quale sia dichiarato l'impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti per lo svolgimento dell'attività statutaria, al fine dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.